

Inviato tramite il SIPE

Milano, 29 gennaio 2025

Spett.le
CONSOB
Divisione Studi e Regolamentazione

Prot. n. 08/25

**OGGETTO: Contributo AMF Italia al secondo documento di consultazione sulle
“Disposizioni attuative dell’art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione” (la
“Consultazione”)**

Con la presente risposta si intende innanzitutto ringraziare Codesta Spettabile Autorità per aver avviato una consultazione preliminare sul contenuto delle disposizioni attuative in materia di lista del consiglio di amministrazione.

In via generale, si esprime inoltre un convinto apprezzamento sia per il metodo seguito che per il testo della Consultazione nel quale, avendo tenuto conto delle osservazioni giunte da esperti e operatori, la Commissione offre un’utile e argomentata analisi delle questioni e un’ipotesi di regolamentazione condivisibile. Ipotesi di regolamentazione che, da un lato, risulta del tutto coerente con la disciplina primaria e, dall’altro e nel merito, persegue soluzioni equilibrate ed efficaci, chiarendo anche diversi dubbi applicativi che la norma di legge potrebbe porre.

Ciò posto, ci si limita qui a una sintetica osservazione su un unico punto della bozza di regolamento proposto nella Consultazione, relativa all’ipotesi prevista dall’art. 147-ter.1, comma 3, lett. b), n. 2), in cui le prime due liste di minoranza abbiano raccolto voti in misura superiore al 20%. Occorre premettere ancora una volta che è apprezzabile e condivisibile la scelta di Codesta Spettabile Autorità nel tenere fermo il principio secondo il quale, a tutela della governabilità della società, la maggioranza degli amministratori da eleggere debba essere tratta dalla lista del consiglio di amministrazione risultata prima per numero di voti (cfr. anche le argomentazioni relative *sub* domanda n. 2 della Consultazione Preliminare del 20 novembre 2024).

Occorre tuttavia ricordare che, per evidenti ragioni, la governabilità necessaria per l'operatività delle società quotate può essere assicurata solo con una maggioranza qualificata dei consiglieri tratti dalla lista più votata, sia essa stata proposta dal consiglio uscente o da altri soggetti. Basti infatti notare che gli statuti di molte società quotate prevedono una soglia qualificata per l'approvazione in consiglio di delibere quali acquisizione o cessione di rami di azienda e altre operazioni straordinarie, nomina o revoca del consigliere delegato, sostituzione dei consiglieri cessati mediante cooptazione, nomina e revoca del dirigente preposto, nonché molte delle delibere attinenti ad attivi di rilevanza strategica.

Per garantire quindi la piena governabilità e l'unicità di indirizzo aziendale, anche sul piano dei rapporti interni ed endoconsiliari, si propone che la regola di *default* prevista a livello secondario chiarisca che la lista del consiglio di amministrazione, se risultata prima in ordine di preferenze, esprime sino a 2/3 dei consiglieri da nominare, ovvero un numero ritenuto sufficiente ai fini suddetti, naturalmente fermo restando – come richiesto dalla legge – che una percentuale superiore al 20% sia comunque riservata alle minoranze (salvo diverse previsioni statutarie). Di seguito si riporta una proposta di modifica al testo del regolamento che potrebbe chiarire questo profilo.

<i>Testo del Regolamento Emittenti di cui alla Consultazione</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p><i>Sezione II-bis</i> <i>Lista del consiglio di amministrazione</i> <i>Art. 144-quater.1</i> <i>(Disposizioni di attuazione)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (...) 2. (...) a) (...) b) nel caso previsto dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 2, la ripartizione dei posti in consiglio fra tutte le liste avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, fermo restando che la 	<p><i>Sezione II-bis</i> <i>Lista del consiglio di amministrazione</i> <i>Art. 144-quater.1</i> <i>(Disposizioni di attuazione)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (...) 2. (...) a) (...) b) nel caso previsto dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 2, la ripartizione dei posti in consiglio fra tutte le liste a favore delle liste diverse da quella presentata dal consiglio di amministrazione avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che



<i>Testo del Regolamento Emittenti di cui alla Consultazione</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>maggioranza degli amministratori da eleggere è tratta dalla lista del consiglio di amministrazione. Gli statuti possono derogare a quanto previsto nel periodo precedente ovvero stabilire criteri di assegnazione proporzionale dei posti in consiglio di competenza delle minoranze in misura comunque superiore alla percentuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1.</p> <p>3. (...) [omissis]</p>	<p>abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, fermo restando che, la maggioranza degli amministratori da eleggere è tratta dalla lista del consiglio di amministrazione per almeno due terzi dei suoi componenti. Gli statuti possono derogare a quanto previsto nel periodo precedente ovvero stabilire criteri di assegnazione proporzionale diversi dei posti in consiglio di competenza delle minoranze in misura comunque superiore alla percentuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1.</p> <p>3. (...) [omissis]</p>

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta